

23593/10



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Chiusura

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**R.G.N. 4754/2009**

Dott. PAOLO VITTORIA

- Primo Pres. f.f. - **R.G.N. 4976/2009**

Dott. ENRICO PAPA

- Pres. di Sez. - Cron. **23593**

Dott. MICHELE D'ALONZO

- Consigliere - Rep.

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI

- Consigliere - Ud. 20/04/2010

Dott. UMBERTO GOLDONI

- Consigliere - CC

Dott. FABRIZIO FORTE

- Consigliere -

Dott. FILIPPO CURCURUTO

- Consigliere -

Dott. ULPIANO MORCAVALLO

- Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4754-2009 proposto da:

CLINIQUE CECIL S.A., in persona dei legali  
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio  
dell'avvocato NUZZO ANTONIO, che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati FATTORI ANDREA, LENZI  
LUIGI MASSIMILIANO, per delega a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

2010

374

**contro**

LA COGNATA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio degli  
avvocati BROCCIERI GUIDO, D'AVOLA MARCO, MACCONI  
GIANFRANCO, che lo rappresentano e difendono per  
delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

BERTRAND JACQUES, MEYER RODOLPHE, WILLY ANDRE' JAQUES;

**- intimati -**

sul ricorso 4976-2009 proposto da:

MEYER RODOLPHE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato  
FIORE GIOVANNA, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato LITTA MODIGNANI GIOVANNI  
MAURIZIO, per delega in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

LA COGNATA MICHELE , elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio  
degli avvocati BROCCIERI GUIDO, D'AVOLA MARCO,  
MACCONI GIANFRANCO, che lo rappresentano e difendono  
per delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

JAQUES WILLY ANDRE', BERTRAND JAQUES, CLINIQUE CECIL;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente n. 2746/2008 del TRIBUNALE di  
RAGUSA;

uditi gli avvocati Andrea FATTORI, Giovanni Maurizio  
LITTA MODIGLIANI, Guido BROCCIERI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO  
TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore  
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla  
Corte di voler dichiarare il difetto di giurisdizione  
del giudice italiano.

## IN FATTO

Michele La Cognata, nell'evocare in giudizio dinanzi al tribunale di Ragusa l'odierna ricorrente - con sede legale in Svizzera - e i 3 medici (tra cui il dott. Rodolphe Meyer) che, nel 1998, lo avevano sottoposto a quattro interventi chirurgici, chiese che il giudice adito accertasse la responsabilità solidale di tutti i convenuti per i danni da lui subiti a causa dell'erroneità del loro operato, condannandoli al conseguente risarcimento.

La *Clinique Cecil* e Rodolphe Meyer lamentano, dinanzi a queste sezioni unite, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la competenza a conoscere della odierna vicenda processuale appartenga al giudice svizzero.

Resiste con controricorso Michele La Cognata.

Sono versate in atti memorie illustrative.

## IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La norma applicabile in via generale, nel presente procedimento, è l'art. 2 della Convenzione di Lugano (che ha esteso ad alcuni Paesi, tra i quali la Svizzera, la disciplina della Convenzione di Bruxelles, oggi sostituita dal Regolamento CE 44/01), a mente della quale le persone (fisiche o giuridiche) aventi domicilio (o sede) nel territorio di uno

Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

A mente di tale, generale *regula iuris*, la competenza giurisdizionale a conoscere della odierna vicenda processuale apparterebbe al giudice svizzero.

Osserva, peraltro, il controricorrente, che tale soluzione non potrebbe essere legittimamente predicata nel caso di specie in base alla eccezioni che, a tale criterio, risultano da altre norme della Convenzione stessa.

Preliminare alla ricognizione dell'intero plesso normativo rilevante in parte qua appare, pertanto, la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio: la domanda risarcitoria proposta nei confronti degli odierni attori deve essere senza dubbio ricondotta ad una fonte di natura contrattuale - come ormai costantemente affermato da questa Corte fin dalla sentenza 589/99, e come recentemente ribadito da queste stesse sezioni unite con la pronuncia 577/2008 - attesa la sostanziale omogeneità, sul piano funzionale del rapporto, della relazione che si instaura, da un canto, tra il paziente e il medico, e, dall'altro, tra il primo e la casa di cura.

La questione circa "il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita" va risolta, dal suo canto, alla luce delle norme di conflitto dell'ordinamento interno del

giudice adito (nella specie, il giudice italiano: Cass. 16995/06).

Sulla base di tali disposizioni normative (in particolare, l'art. 57 della legge 219/95), il contratto deve ritenersi regolato "dalla legge del Paese con il quale presenta in collegamento più stretto" (art. 4 della Convenzione di Roma, richiamato *ex professo* dal detto art. 57), collegamento più stretto individuabile con riguardo "al Paese ove la parte che deve fornire la propria prestazione caratteristica ha al momento della conclusione del contratto la propria residenza abituale o la propria amministrazione centrale".

Ai sensi dell'art. 74 della legge federale di complemento del codice civile svizzero, l'obbligazione dedotta in giudizio andava adempiuta nel luogo di domicilio del debitore.

Per altro verso, e come già affermato di recente da queste stesse sezioni unite (Cass. 21191/09, *Kaufland*), sia pur nella diversa materia della vendita internazionale (ma il principio può, *mutatis mutandis*, efficacemente spiegare influenza anche nel presente procedimento), assume rilievo determinante, ai fini della giurisdizione, il concetto di "prestazione caratteristica", onde, nel caso di specie, avendo avuto la prestazione sanitaria integrale esecuzione in territorio svizzero, ove i ricorrenti hanno, rispettivamente, la sede ed il domicilio principale, giudice competente a conoscere

dell'instaurata controversia risarcitoria, con riguardo a tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto, non può che essere quello elvetico, in relazione, ripetesi, a tutti gli obblighi (ivi compresa quello strettamente risarcitorio conseguente ad un preteso inesatto adempimento dell'obbligazione) nascenti dal contratto.

Né a diversa conclusione potrebbe giungersi ipotizzando (sia pur in via del tutto teorica), seguendo l'assunto del controricorrente, che nella specie non di responsabilità contrattuale, bensì di illecito aquiliano sia legittimo discorrere.

L'"evento dannoso" (di cui all'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles) fonte di responsabilità risarcitoria e criterio di collegamento funzionale all'individuazione dell'ambito della giurisdizione in materia "delittuale e quasi delittuale", difatti, è da intendersi, secondo la ormai costante giurisprudenza di queste sezioni unite, sia come luogo ove l'azione o l'omissione è stata compiuta, sia come luogo del cd. "danno iniziale", con conseguente esclusione - quanto (si badi) alla rilevanza *quoad iurisdictionis* - dei cd. "danni conseguenza", onde evitare il pericoloso proliferare di prassi di *forum shopping* da parte dell'attore.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice italiano nei confronti degli odierni ricorrenti.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dei ricorrenti. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, li 20.4.2010

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



22 NOV. 2010  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista